



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## **CONCORDATO CON RISERVA E LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE: IMPROROGABILITÀ DEI TERMINI E RESPONSABILITÀ AGGRAVATA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
ORDINANZA N. 16358 DEL 26/05/2026**

Relazione del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Concordato con riserva e liquidazione giudiziale: improrogabilità dei termini e responsabilità aggravata del legale rappresentante

La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 16358 del 26 maggio 2026, affronta alcuni temi centrali nella disciplina del concordato con riserva e della liquidazione giudiziale: la natura del termine previsto dall'art. 44 CCII, i limiti alla proroga e alla rimessione in termini, il controllo di fattibilità del piano concordatario e la condanna del legale rappresentante per mala fede ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII.

## 1 La vicenda processuale

La pronuncia in commento trae origine dal ricorso per cassazione proposto da una società a responsabilità limitata e dal suo legale rappresentante avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Quest'ultima aveva confermato il provvedimento del Tribunale di merito che, in un quadro di concorso di iniziative dei creditori e del Pubblico Ministero, aveva:

- rigettato l'istanza di proroga del termine concesso ex art. 44 CCII per il deposito del piano e della proposta di concordato;
- dichiarato inammissibile la proposta concordataria per radicali e insormontabili carenze di fattibilità;
- aperto la procedura di liquidazione giudiziale a carico della società debitrice;
- condannato il legale rappresentante in solido con la società ex art. 51, comma 15, CCII per aver proposto un reclamo palesemente infondato e defatigatorio

## 2 L'improrogabilità del termine nel concordato con riserva in presenza di istanze di liquidazione giudiziale

Il primo nucleo interpretativo affrontato dai Supremi Giudici concerne il regime dei termini nel c.d. concordato "in bianco" o con riserva. I ricorrenti lamentavano la violazione del diritto di difesa per la mancata concessione della proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII, giustificata dall'impossibilità materiale di redigere la documentazione contabile ed economico-finanziaria a causa di un sequestro probatorio penale disposto dalla Guardia di Finanza.

La Suprema Corte ribadisce con nettezza la natura decadenziale del termine assegnato nel concordato con riserva per il deposito del piano e della documentazione.

Secondo la Cassazione, nella formulazione *ratione temporis* applicabile:

- l'art. 44, comma 1, lett. a), CCII esclude la proroga del termine quando siano pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale;
- tale previsione risponde a esigenze di celerità e di serietà dell'iniziativa concordataria.

La Corte sottolinea che il concordato con riserva non può essere utilizzato come strumento meramente dilatorio rispetto alle iniziative dei creditori o del Pubblico Ministero dirette all'apertura della liquidazione giudiziale.



La Corte ha inoltre contestualmente dichiarato manifestamente infondata la correlata questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 CCII, osservando come la rigida scansione dei termini risponda a condivisibili criteri di celerità e serietà dell'iniziativa concordataria, specialmente quando usata in funzione di contrasto rispetto alle istanze di liquidazione giudiziale.

### 3 Sequestro della documentazione contabile e rimessione in termini

Uno dei profili più interessanti della pronuncia riguarda il rapporto tra sequestro penale delle scritture contabili e richiesta di proroga o rimessione in termini.

La società sosteneva che il sequestro disposto nell'ambito del procedimento penale avesse reso impossibile predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per il concordato.

La Cassazione, però, conferma l'impostazione dei giudici di merito:

- il sequestro non integra automaticamente un *factum principis*;
- occorre dimostrare una tempestiva e diligente attivazione per ottenere copia della documentazione o la restituzione delle scritture sequestrate.

Nel caso concreto, la società era rimasta sostanzialmente inerte per mesi, pur essendo pienamente consapevole dell'esistenza del sequestro ben prima della presentazione della domanda di concordato con riserva.

La decisione conferma quindi un approccio particolarmente rigoroso nell'applicazione dell'istituto della rimessione in termini, subordinato alla prova di una condotta diligente e tempestiva del debitore.

### 4 Il controllo di fattibilità del piano concordatario

Sotto il profilo strettamente processuale, la Cassazione ha evidenziato un difetto strutturale di interesse in capo ai ricorrenti. La Corte d'Appello, pur confermando il rigetto della proroga, aveva comunque esaminato nel merito il piano e la proposta depositati in *extremis* dalla società, rilevandone l'insanabile inammissibilità ex art. 47, comma 1, lett. b), CCII.

Tra le principali criticità evidenziate dai giudici:

- assenza di indicazioni verificabili sul recupero dei crediti;
- mancata indicazione del valore di liquidazione del patrimonio;
- omessa analisi delle azioni recuperatorie esperibili;
- mancata suddivisione obbligatoria dei creditori in classi;
- struttura del piano incerta e contraddittoria;
- attestazione carente del professionista indipendente;
- sostanziale indisponibilità dell'attivo, quasi integralmente sottoposto a sequestro preventivo penale.

La pronuncia conferma quindi il ruolo sempre più incisivo del controllo giudiziale sulla concreta fattibilità del piano già nella fase iniziale di accesso alla procedura.

### 5 La legittimazione del Pubblico Ministero



La Cassazione ribadisce inoltre l'ampiezza dei poteri di iniziativa del Pubblico Ministero nel nuovo CCII.

La Corte esclude:

- che il P.M. debba necessariamente mettere a disposizione tutti gli atti delle indagini penali;
- che la pendenza del procedimento penale imponga la sospensione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Si conferma dunque l'autonomia tra il procedimento concorsuale e quello penale.

**6**

## **La condanna del legale rappresentante ex art. 51, comma 15, CCII: nozione di "mala fede"**

Un altro profilo di assoluto rilievo pratico attiene alla condanna del legale rappresentante in proprio al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato in solido con la società, ai sensi dell'art. 51, comma 15, CCII.

La Cassazione ha chiarito la portata applicativa della norma fissando i seguenti principi:

- Legittimazione all'impugnazione: la condanna incide direttamente la sfera giuridica del legale rappresentante; ne consegue che il relativo capo della decisione deve essere oggetto di un'autonoma e specifica impugnazione individuale per evitare il formarsi del giudicato interno (non potendo la doglianza essere sollevata dalla sola società).
- Perimetro della "Mala Fede": l'espressione "mala fede" contenuta nell'art. 51, comma 15, CCII mutua il proprio significato dalla consolidata giurisprudenza in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Essa va intesa come la consapevolezza dell'infondatezza della domanda o delle tesi sostenute nel giudizio.
- Indici sintomatici: la mala fede del rappresentante può essere legittimamente desunta dal Giudice del merito qualora il gravame proposto risulti palesemente infondato, "gravemente defatigatorio" e del tutto sganciato dalla realtà dei fatti, azionato al solo scopo strumentale di differire e posticipare la definitività della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Un ricorso per cassazione privo di qualsivoglia aggancio alla ratio decidendi della sentenza impugnata costituisce un chiaro indice di tale condotta processuale abusiva



## 7 Considerazioni operative

La pronuncia si inserisce nel più rigoroso orientamento interpretativo del nuovo Codice della crisi e offre indicazioni operative molto rilevanti per professionisti e advisor.

In particolare:

- il concordato con riserva richiede una tempestiva e concreta capacità organizzativa del debitore;
- le richieste di proroga o rimessione in termini presuppongono prova rigorosa della non imputabilità dell'impedimento;
- il controllo di fattibilità del piano è oggi particolarmente penetrante sin dalla fase prenotativa;
- l'utilizzo strumentale delle impugnazioni può esporre direttamente il legale rappresentante a responsabilità economica personale ex art. 51, comma 15, CCII.

La decisione conferma quindi la volontà della giurisprudenza di contrastare utilizzi meramente dilatori degli strumenti di regolazione della crisi, valorizzando i principi di celerità, serietà dell'iniziativa concordataria e tutela effettiva del ceto creditorio.

***Il Comitato Scientifico  
Presidium Debitores***

